

Pubblichiamo di seguito i principali articoli dello Statuto della Fondazione.

"INTELLIGENCE CULTURE AND STRATEGIC ANALYSIS"

"I.C.S.A."

ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita per iniziativa dei Fondatori una Fondazione denominata **"Intelligence Culture and Strategic Analysis"** in breve **"I.C.S.A."**.

ART. 2

SEDE E DURATA

1. La Fondazione ha sede legale in Roma.
2. L'eventuale trasferimento della sede potrà essere deliberato dal Consiglio di Fondazione, senza obbligo di modifica statutaria.
3. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

ART. 3

FINALITÀ E SCOPI DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione si propone di:
 - costituire un centro di analisi scientifica e di elaborazione culturale di rilievo internazionale, in grado di

occuparsi, in maniera stabile e innovativa, dei temi della sicurezza della comunità statale, della difesa del territorio nazionale, della sicurezza dell'agire economico individuale e collettivo; della sicurezza informatica e tecnologica;

- produrre, secondo un approccio sistemico e unitario e con propri gruppi di studio, analisi complesse su questioni inerenti: la sicurezza dei cittadini; l'efficienza e l'efficacia dell'azione di tutela dell'ordine pubblico; le minacce all'economia dello Stato; la prevenzione della micro e macrocriminalità; la lotta alla criminalità organizzata italiana e internazionale; il contrasto del terrorismo interno e internazionale;

- elaborare analisi aggiornate e riflessioni puntuali intorno al ruolo delle Forze armate e al modello di difesa nazionale, al posizionamento strategico e ai sistemi di alleanza internazionale dell'Italia;

- diventare un centro di riferimento culturale di eccellenza, in ordine ai temi della sicurezza e dell'intelligence, per istituzioni politiche e amministrative (centrali e periferiche, nazionali e internazionali), commissioni parlamentari e governative, centri di studio e università;

- diffondere una cultura dell'intelligence e della sicurezza

in Italia, attraverso strumenti di comunicazione convegnoistica e seminariale, canali propri di diffusione editoriale (giornali non quotidiani, riviste specializzate, siti web, newsletter), sondaggi e rilevazioni dell'opinione pubblica sui temi della sicurezza e dell'ordine pubblico, relazioni con la stampa specializzata di settore e generalista.

2. Per perseguire i propri scopi e finalità la Fondazione assumerà iniziative dirette, tra l'altro a:

a) attrezzare una sede a Roma in grado di fornire ai soci della Fondazione e agli esperti del settore un ambiente di studio e di dibattito culturale, una biblioteca, una segreteria scientifica di supporto alle iniziative della Fondazione;

b) promuovere, finanziare, patrocinare manifestazioni culturali sui temi della propria attività istituzionale;

c) istituire borse di studio da destinare a laureandi e a laureati, a studiosi del settore della sicurezza nonché ad appartenenti alle forze dell'ordine e alle strutture di intelligence, italiane ed estere;

d) progettare e implementare percorsi di alta formazione specialistica (master post-laurea, seminari di studio, ecc.), in collaborazione con istituzioni politiche e amministrative,

università e centri di ricerca imprese e gruppi di imprese;

e) promuovere, finanziare, patrocinare progetti di ricerca scientifica e di analisi storiografica sui temi della sicurezza interna e internazionale.

3. La Fondazione potrà in via strumentale ed accessoria:

- stipulare tutti gli atti o i contratti, tra cui, senza esclusione di altri, mutui, finanziamenti di qualsivoglia natura e tipologia, anche atipica, compravendite di proprietà mobiliari e immobiliari, acquisti di diritti reali su beni immobili, convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerati necessari e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti;

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività di propria competenza;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione degli scopi perseguiti;

- costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali,

nonché partecipare a società del medesimo tipo e porre in essere ulteriori iniziative, anche di natura commerciale, dirette ad incrementare le risorse patrimoniali necessarie per il perseguimento degli scopi della Fondazione.

ART. 4

SOCI FONDATORI

1. Sono Soci Fondatori le persone fisiche intervenute in sede di costituzione della Fondazione, versando una quota finalizzata alla costituzione del Fondo di Dotazione.
2. Possono acquisire la qualifica di Soci Fondatori le persone fisiche e giuridiche che, con l'approvazione Consiglio di Fondazione, interverranno successivamente alla costituzione, versando una quota finalizzata alla costituzione del Fondo di Dotazione.
3. I Soci Fondatori formano il Consiglio di Fondazione.

ART. 5

SOCI SOSTENITORI

1. Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi e le finalità della Fondazione e ne sostengono finanziariamente il programma di attività, indirizzando un proprio contributo al patrimonio costitutivo della Fondazione.

2. La qualifica di Socio Sostenitore dura un biennio.

ART. 6

FONDO DI DOTAZIONE E RISORSE PER LA GESTIONE

1. Il Fondo patrimoniale è costituito:

a) dai conferimenti effettuati dai Fondatori e dai Sostenitori in sede di costituzione;

b) dai successivi contributi dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori;

c) dalle donazioni di qualsiasi entità espressamente destinate ad incrementare il Fondo patrimoniale effettuate da persone fisiche o giuridiche, che pur non assumano la qualità di Fondatori o Sostenitori;

d) dagli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi dal Consiglio di Fondazione.

2. Sono risorse disponibili per la gestione d'esercizio:

a) i frutti dell'investimento patrimoniale;

b) i contributi dei Fondatori e Sostenitori espressamente destinati alle attività di gestione;

c) i contributi ed i finanziamenti di soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri;

d) i proventi delle attività economiche e finanziarie, svolte direttamente o indirettamente dalla Fondazione;

e) le risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque altra fonte e non espressamente destinate al Fondo patrimoniale.

ART. 7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Presidente Onorario;
- il Consiglio di Fondazione;
- il Segretario generale;
- il Vice Segretario generale;
- il Segretario Amministrativo;
- il Consiglio Scientifico;
- il Comitato dei Soci Sostenitori;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 8

PRESIDENTE

1. Il Consiglio di Fondazione nomina, senza limiti di durata temporale, tra i propri membri Soci Fondatori, il Presidente della Fondazione.

2. Tra gli altri compiti, il Presidente della Fondazione:

- convoca e presiede il Consiglio di Fondazione, fissandone

l'ordine del giorno e proponendo le materie da trattare durante le riunioni;

- convoca il Comitato dei Soci Sostenitori al fine di illustrare i programmi di ricerca, le attività scientifiche e le iniziative culturali della Fondazione;

- determina, ascoltato il parere del Consiglio di Fondazione, le strategie e gli indirizzi a cui si devono attenere le attività della Fondazione;

- cura i rapporti tra i vari organi della Fondazione e vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Fondazione;

- rappresenta la Fondazione sul versante istituzionale e nei rapporti con l'esterno;

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio di Fondazione nella sua prima riunione successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento.

3. Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Segretario Generale o ad uno o più membri del Consiglio di Fondazione.

4. Nei casi di particolare urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Fondazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo cui gli atti così compiuti saranno riportati alla prima riunione successiva.

5. Prende parte, con funzioni consultive e propositive, alle riunioni del Consiglio Scientifico.

ART. 9

PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Consiglio di Fondazione, su proposta del Presidente della Fondazione, ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione.

2. Il Presidente Onorario è scelto tra personalità di altissimo profilo istituzionale e di comprovata competenza scientifica e professionale, che si è distinto per attività nell'ambito delle materie inerenti agli scopi di cui all'articolo 3.

3. Il Presidente Onorario potrà assistere alle riunioni del Consiglio di Fondazione, promuovere la missione e gli scopi della Fondazione, formulare pareri e suggerimenti per la pianificazione delle attività e lo sviluppo strategico della Fondazione.

ART. 10

CONSIGLIO DI FONDAZIONE

1. La Fondazione è retta dal Consiglio di Fondazione.
2. I membri del Consiglio di Fondazione sono almeno tre, fino ad un massimo di sette, oltre il Presidente Onorario, ove nominato.
3. Il Consiglio di Fondazione si costituisce e si completa autonomamente e può cooptare nello stesso, entro i limiti di cui al comma 2 di questo articolo, altre persone fisiche che intendano collaborare, direttamente o indirettamente, con contributi materiali o morali, in modo rilevante e continuativo al raggiungimento degli scopi della Fondazione.
4. Alle riunioni del Consiglio di Fondazione partecipa il Presidente Onorario.
5. Qualora taluno dei suoi membri venga a cessare dalla carica anteriormente alla scadenza, il Consiglio di Fondazione può nominare un nuovo membro.

ART. 11

LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

1. Il Consiglio di Fondazione è convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che lo richiedano almeno due componenti adducendone i motivi.

2. La convocazione avviene per iscritto, anche con mezzi telematici, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvi i casi di urgenza. Nell'avviso deve essere precisato l'ordine del giorno.

3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario generale.

4. Il Consiglio di Fondazione delibera validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri in carica.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

6. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Fondazione sono esercitate dal Segretario Generale o, in assenza di questi, dal Vice Segretario Generale.

7. Il Segretario Generale avrà cura di redigere su apposito libro i verbali delle sedute del Consiglio di Fondazione, i quali saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale stesso.

ART. 12

I POTERI DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

1. Il Consiglio di Fondazione esercita poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Spetta al Consiglio di Fondazione:

- realizzare le attività istituzionali della Fondazione compiendo ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- approvare entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio di previsione dell'anno solare successivo;

- approvare entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio dell'anno solare precedente.

4. Il Consiglio di Fondazione approva e dà concreta attuazione alle iniziative culturali ed ai programmi di ricerca della Fondazione, tenute presenti le proposte del Comitato Scientifico.

5. Il Consiglio di Fondazione, previo parere positivo del Presidente della Fondazione, infine:

- nomina i membri dello stesso Consiglio di Fondazione per cooptazione, nei limiti dell'articolo 11, comma 4;

- nomina i membri del Consiglio Scientifico;

- accetta erogazioni e donazioni;

- attribuisce, ove lo ritenga, a uno o più dei suoi membri apposite funzioni o poteri;

- approva il Regolamento interno della Fondazione che disciplinerà il funzionamento tecnico-organizzativo dell'ente

e i rapporti con i Soci Sostenitori;

- decide in materia di trasferimento della sede della fondazione;

- delibera in materia di scioglimento della fondazione e destinazione del patrimonio di liquidazione;

- delibera sulle modifiche del presente statuto.

6. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Fondazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio di Fondazione partecipa con diritto di voto il Segretario, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.

ART. 13

IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; è responsabile del coordinamento delle attività della Fondazione; garantisce una corretta amministrazione della Fondazione; nomina procuratori nell'ambito dei propri poteri; nomina avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione.

2. Il Segretario Generale deve possedere requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti a un ente senza

scopo di lucro ed essere scelto tra persone di elevata qualificazione professionale.

3. Il Consiglio di Fondazione, su proposta del Presidente della Fondazione, nomina il Segretario Generale tra i Soci Fondatori.

4. Il Segretario Generale dura in carica un triennio e può essere riconfermato.

5. Il Segretario Generale, d'intesa con il Presidente della Fondazione, propone al Consiglio di Fondazione il conferimento dell'incarico di Segretario Amministrativo.

6. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni il Vice Segretario Generale.

7. Di fronte ai terzi la firma del Vice Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

ART. 14

LE FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale esercita le funzioni di Segretario del Consiglio di Fondazione e partecipa alle riunioni del Consiglio Scientifico, con funzioni consultive e propositive.

2. Non meno di una volta all'anno, il Segretario Generale convoca i Soci Sostenitori presso la sede della Fondazione, alla presenza del Vice Segretario Generale e del Segretario

Amministrativo, al fine di illustrare le attività scientifiche e le iniziative culturali della Fondazione.

3. Il Segretario Generale provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi e compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Fondazione o dal Presidente della Fondazione.

4. Il Segretario Generale provvede all'applicazione del regolamento interno della Fondazione.

ART. 15

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

1. Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale nell'espletamento dell'attività istituzionale della Fondazione, in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni; deve possedere requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti a un ente senza scopo di lucro ed essere scelto tra persone di elevata qualificazione professionale.

2. Il Consiglio di Fondazione, su proposta del Presidente della Fondazione, nomina il Vice Segretario Generale tra i Soci Fondatori.

3. Il Vice Segretario Generale dura in carica un triennio e può essere riconfermato.

4. Di fronte ai terzi la firma del Vice Segretario Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento del Segretario Generale.

ART. 16

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

1. Il Segretario Amministrativo è il responsabile della gestione amministrativa e della tesoreria della Fondazione; deve possedere requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti a un ente senza scopo di lucro ed essere scelto tra persone con competenza ed esperienza specifica nel campo gestionale e amministrativo.

2. Il Consiglio di Fondazione, su proposta del Presidente della Fondazione, conferisce l'incarico di Segretario Amministrativo a persona scelta tra i Soci Fondatori.

3. Il Segretario Amministrativo dura in carica un triennio e può essere riconfermato.

4. Il Segretario Amministrativo assiste alle riunioni del Consiglio di Fondazione e del Comitato Scientifico.

5. Il Segretario Amministrativo assiste alla riunione, convocata non meno di una volta all'anno, dei Soci Sostenitori

presso la sede della Fondazione.

6. Il Segretario Amministrativo segue le indicazioni del Presidente della Fondazione in merito all'applicazione del Regolamento interno della Fondazione e, entro il 30 novembre di ciascun anno, propone al Presidente della Fondazione il regolamento finanziario per il triennio seguente, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Fondazione.

7. Cura i rapporti con le Banche redige il bilancio di previsione della Fondazione, relativo all'anno solare successivo, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Fondazione entro il 30 novembre di ciascun anno.

8. Redige il bilancio consuntivo della Fondazione, relativo all'anno solare precedente, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Fondazione entro il 30 aprile di ciascun anno.

ART. 17

IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio Scientifico è composto da non meno di sette membri, scelti dal Consiglio di Fondazione tra figure accademiche e professionali di alto profilo e di riconosciuta rappresentatività scientifica nelle materie inerenti agli scopi di cui all'articolo 3.

2. I membri del Consiglio Scientifico sono scelti all'esterno

della Fondazione; essi durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

3. I membri del Consiglio di Fondazione prendono parte con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio Scientifico.

4. Alla cessazione di un membro del Comitato Scientifico, il Consiglio di Fondazione può provvedere alla nuova nomina; il nuovo eletto resta in carica limitatamente al restante periodo del triennio.

5. Scaduto il triennio, il Consiglio Scientifico resta in carica finché il Consiglio di Fondazione non abbia provveduto alle nuove nomine.

ART. 18

IL COMITATO DEI SOCI SOSTENITORI

1. Il Comitato dei Soci Sostenitori è formato dai Soci Sostenitori.

2. Non meno di una volta l'anno, il Presidente della Fondazione, alla presenza del Segretario Generale, del Vice Segretario Generale e del Segretario Amministrativo, convoca i Soci Sostenitori presso la sede della Fondazione al fine di illustrare i programmi di ricerca, le attività scientifiche e le iniziative culturali della Fondazione.

3. In esito alla convocazione, il Segretario generale curerà una relazione al Consiglio di Fondazione, che sarà depositata presso la sede della Fondazione.

4. La convocazione del Comitato dei Soci Sostenitori avviene per iscritto, anche con mezzi telematici, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvi i casi di urgenza. Nell'avviso deve essere precisato l'ordine del giorno.

ART. 20

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 21

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. La gestione finanziaria della Fondazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominato dal Consiglio di Fondazione tra professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti, o all'Ordine degli Avvocati, o al Collegio dei Ragionieri, che possiedano la specifica qualifica di revisori contabili e l'iscrizione al relativo registro.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni

ed è rieleggibile.

3. Esso ha il diritto ed il dovere di esaminare libri, registri ed atti della Fondazione e di effettuare verifiche di cassa; annualmente, egli rimette al Consiglio di Fondazione una relazione scritta in occasione della presentazione del bilancio consuntivo.

ART. 23

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.